



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn  
tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Gabinetto del Sindaco)

DECRETO SINDACALE N. 54 del 19/12/2015

**Oggetto: Conferimento incarico di Esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L. R. 26/08/1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazione all'avv. Rosalba Di Mauro.-**

## IL SINDACO

**Premesso che** l'attività di competenza del Sindaco assegnata dall'Ordinamento degli Enti locali contempla una complessità di funzioni e competenze volte al raggiungimento degli obiettivi istituzionali connessi alla carica elettiva ricoperta e che la cornice istituzionale discendente dalle norme sull'elezione diretta del Sindaco e dalla caratterizzazione delle funzioni sempre più attive ed autonome nell'ambito del perseguimento degli obiettivi politico-amministrativi assegna quale prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto fiduciario, quella di avvalersi di esperti dotati di adeguata professionalità i cui incarichi non sono assimilabili a quelli di studio, ricerca e consulenza (cfr. ex multis Corte dei Conti n. 29/2008);

**Considerato che** gli incarichi di esperto del Sindaco, conferiti nelle materie attinenti il programma di governo dell'Ente non dipendono dalla esistente struttura burocratica dell'Ente e delle relative risorse;

**Avuto presente che** la sempre crescente complessità delle norme lavoristiche, amministrative, civili anche della complessa gestione amministrativa del personale, rende necessario avvalersi della competenza e professionalità specifica di esperti nel settore;

**Tenuto conto** che il sottoscritto intende avvalersi, a supporto dell'attività compiuta nell'attuazione del proprio programma e delle azioni di programmazione, amministrazione e controllo correlate, di una figura di esperto dotato di adeguata professionalità ed esperienza capace di conferire anche impulso all'attività amministrativa e nei confronti della struttura dell'Ente;

**Considerato** che le norme predette sono state introdotte dal legislatore siciliano nell'esercizio della sua autonomia legislativa speciale e pertanto fuori dal campo di applicazione dell'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007;

**Considerato inoltre** che gli incarichi di esperto del Sindaco, conferiti nelle materie attinenti il programma di governo dell'Ente non dipendono dalla esistente struttura burocratica dell'Ente e delle relative risorse;

**Richiamate:** la L.R. n. 7 del 26/08/1992 art. 14; la L.R. n. 26 dell'01/09/1993, art. 41, comma 3; la L.R. n. 38 del 10/10/1994, art. 4; la L.R. n. 41 del 12/11/1996, art. 6; la L.R. n. 6 del 07/03/1997, art. 48, comma 1; la L.R. n. 39 del 16/10/1997, art. 7;

**Considerato** che le norme sopra richiamate, nel disciplinare la materia, attribuiscono al Sindaco la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad Esperti estranei all'amministrazione;

**Rilevata** la necessità, per l'espletamento delle proprie funzioni e nelle materie di competenza del Sindaco e della Giunta Comunale al fine di un migliore perseguimento degli obiettivi fissati nel programma, di doversi avvalere di qualificata collaborazione professionale esterna, anche con riferimento agli atti fondamentali della vita finanziaria dell'Ente;

**Dato atto** che il Comune ha una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti per cui rientra nella fascia indicata all'art. 14, c. 2, della L.R. n. 7 del 26/08/1992 (come modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. n. 26 del 01/09/1993 e per come, ulteriormente, sostituito dall'art. 48, comma 1, della L.R. n. 6 del 07/03/1997);

**Dato atto** che per l'anno 2015 - II Semestre risulta conferito un solo altro incarico di Esperto del Sindaco e **considerato** che il Sindaco può attribuire incarichi ad Esperti sino a un massimo di due;

**Visto**, altresì, l'art. 14, comma 5, della L.R. n. 7/92 (per come modificato dall'art. 41 dell L.R. n. 26/93 e per come ulteriormente sostituito dall'art. 4 della LR. 38/94 e l'art. 7 della LR 39/97, che disciplina e definisce il compenso spettante per tale incarico;

**Preso atto che**, giusta sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008:

a) è ribadito che, ai sensi dell'articolo 15, lettera "o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b) è affermata che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'articolo 51, c. 7, della legge 8/06/1990, n. 142 (oggi art. 110, c. 6. del D.lgs. 18/08/2000, n. 267), recepito dalla L. R. 11/12/1991, n. 48 e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

c) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico.

**Dato atto**, pertanto, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 14 legge regionale n. 7/1992 non è sottoposto ai vincoli previsti dall'articolo 3 c. 56 legge 24/12/2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 c. 3 del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazione, nella legge 6/8/2008, n. 133

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 10/2011/SS.RR./PAR con la quale su richiesta del Comune di Pace del Mela con la quale si chiedeva di conoscere se nel novero degli incarichi esterni considerati ai fini della determinazione del tetto massimo alle spese effettuabili dagli enti locali, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 siano da annoverare anche le spese sostenute per gli "esperti del Sindaco, formula il seguente parere: la "normativa della Regione siciliana la quale, all'art. 14 della legge regionale 7/1992, contempla la possibilità, per il Sindaco, di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti <<per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza>>.

*Trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione siciliana delibera n. 29/2008/SS.RR./CONS). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di <<valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni>>, appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;*

**Rilevato** che gli esperti nominati devono essere dotati di professionalità;

**Ritenuto** di dover conferire un incarico di esperto a supporto dell'azione del Sindaco: > nella materia del diritto del lavoro segnatamente per le problematiche inerenti gli aspetti giuridici e del contenzioso del personale, per le problematiche amministrative e civili amministrativo ed alla gestione per le competenze attinenti la gestione del personale;

**Valutato** di poter affidare l'incarico di Esperto del Sindaco per le suddette materie per trenta mesi all'avv. Di Mauro Rosalba A. I., nata a Catania il 25/07/1960 e residente in San Giovanni La Punta, Via Fisichelli n. 52, codice fiscale DMRRBL60L65C351X, in possesso di specifico curriculum vitae et studiorum dal quale si evince una pluriennale e consolidata esperienza in materia, pattuendo liberamente e concordemente un compenso complessivo di euro 2.800,00 (omnicomprensive), da pagarsi in rate mensili posticipate;

**Dato atto:**

\_ che viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);

\_ che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

\_ che l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;

\_ che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

\_ che è stato liberamente pattuito tra le parti il compenso mensile di € 2.800,00 (omnicomprensivo) in deroga all'art. 14 della l. r. 26/08/1993 n. 7 e s.m.i.;

\_ che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile ed esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08).

**Visto** il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

**Visto** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e succ. modif. con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica";

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto " Approvazione PEG - Anno 2015;

#### DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti,

->**Di conferire, come con il presente atto conferisce**, l'incarico di Esperto del Sindaco all'avv. Di Mauro Rosalba A. I., nata a Catania il 25/07/1960 e residente in San Giovanni La Punta, Via Fisichelli n. 52, C. F. DMRRRLB60L65C351X, per trenta mesi, in possesso di specifico curriculum vitae et studiorum dal quale si evince una pluriennale e consolidata esperienza in materia, a supporto: >nella materia del diritto del lavoro segnatamente per le problematiche inerenti gli aspetti giuridici e del contenzioso del personale, per le problematiche amministrative e civili inerenti le attribuzioni dell'Ente Locale.

->**Di prevedere e pattuire** liberamente e concordemente tra le parti un compenso mensile di euro 2.800,00 (omnicomprensivo) – per mesi trenta, in deroga all'art. 14 della l. r. 26/08/1993 n. 7 e s.m.i., che dovrà essere pagato in quote mensili posticipate, e di impegnare la corrispondente somma di euro 84.000,00 quanto ad euro 8.400,00 al capitolo 1064 del bilancio 2015, e la rimanente somma di euro 75,600 sarà prevista ed impegnata nel bilancio pluriennale 2016/2017. *Per il 2016/2017 la somma di euro 75.600,00 sarà imputata al capitolo 1064 del bilancio pluriennale 2016/2017.*

->**Di disporre la trasmissione** del presente atto: per la notifica all'interessato e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line - come previsto dall'art. 32 della legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativa così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n.33 Sezione Provvedimenti – Organo di indirizzo politico e Consulenti e Collaboratori ed alla Ragioneria ed al Settore Affari Generali e Istituzionali per i provvedimenti consequenziali.

->**Dato atto:** - che viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente); che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 c. 4 della l. r. 7/92; è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico; ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti; che il presente incarico, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ed esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna.

**Visto di regolarità contabile**  
**Attestante la copertura finanziaria della spesa**  
**Il Dirigente del Servizio Finanziario**



IL SINDACO

*Antonio Beato*